

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE DI
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES
2020-2022

			APPROVAZIONI		
N° REV.	DATA EMISSIONE / DATA DI ENTRATA IN VIGORE	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	01.12.2016.	PRIMA EMISSIONE		CdA	CdA
1	revionato	SECONDA EMISSIONE	RPCT/ODV		
2					

INDICE:

1) PREMESSA	pag. 3
2) OBIETTIVI DEL PIANO	pag. 4
3) STORIA, STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA', PREVISIONI COME DA PIANO INDUSTRIALE E STRATEGICO 2020-2022	pag. 5
4) SOGGETTI COINVOLTI	pag. 11
5) ANALISI DEL CONTESTO	pag. 14
6) VALUTAZIONE DEL RISCHIO	pag. 17
7) MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	pag. 31
8) MONITORIAGGIO E RIESAME	pag. 44

- ALLEGATO 1 – SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE
ANNUALE RPCT
- ALLEGATO 2 – TABELLA CIRCA OBBLIGHI PUBBLICAZIONE

1) PREMESSA

Come è noto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al Dlgs. 33/2013

Con Deliberazione 13/11/2019 n° 1064 l'ANAC ha approvato il PNA 2019-2021, nel quale l'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

L'Autorità ha affrontato il tema dell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato da ultimo nelle Linee Guida di cui alla delibera 1134/2017, ove ha ribadito l'applicabilità della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società in controllo pubblico, come definite all'art. 2 c. 1 lett. m) Dlgs 175/2016, ai sensi dell'art. 2 bis Dlgs 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 c. 2 bis l. 190/2012 aggiunti dal Dlgs 97/2016.

Data la natura di Finanziaria Sviluppo Utilities srl (di seguito "FSU"), Società *in house* del Comune di Genova (detentore del 100% delle azioni di FSU), la Società (che si era dotata di Piano Triennale Prevenzione e Corruzione con Delibera CdA 31/1/2016, aggiornato con Delibera CdA 1/12/2016) con il presente atto procede all'aggiornamento del PTPC, secondo le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle prescrizioni del PNA 2019-2021, della Delibera ANAC 1134/2017, della relazione annuale a firma del RPCT per l'anno 2019, nonché della Relazione Previsionale Aziendale (Piano Industriale e Strategico) 2020-2022.

Per quanto non indicato nel presente documento si rinvia, in quanto compatibili, al Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza del Comune di Genova.

Il presente piano è strettamente connesso al Modello di Organizzazione e Gestione della Società ex Dlgs 231/01 di cui costituisce atto integrativo

Il presente piano ha natura triennale ma dovrà essere aggiornato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2) OBIETTIVI DEL PIANO

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività della Società, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell'ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la l. n. 190 del 2012.

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono:

- adozione dei P.T.P.C. a livello di Amministrazioni non centrali e di Società in controllo pubblico
- adempimenti di trasparenza
- rotazione del personale o misure alternative
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio ed attività ed incarichi extra - istituzionali
- incompatibilità specifiche
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantoufage – revolving doors*)
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. *wistleblower*)
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

3) STORIA, STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA', PREVISIONI COME DA PIANO INDUSTRIALE E STRATEGICO 2020- 2022

F.S.U. S.r.l. è stata costituita in data 16 dicembre 2005, data dell'ultima iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dell'atto di scissione parziale della S.P.IM. S.p.A. mediante trasferimento della parte del patrimonio sociale connessa alla partecipazione da questa detenuta in AMGA S.p.A., costituita da 81.450.000 azioni.

Nell'anno 2006, nel quadro del progetto di riorganizzazione e fusione delle società AMGA S.p.A. e AEM Torino S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Valori di Milano, la Società era stata individuata dai Comuni di Genova e Torino quale

olding finanziaria e veicolo per la creazione di una *joint-venture* per l'esercizio delle attività del Gruppo IRIDE S.p.A.

Come noto, IRIDE S.p.A., con efficacia dal 1° luglio 2010, ha cambiato denominazione in IREN S.p.A., società che rappresenta il risultato della fusione di ENIA S.p.A. per incorporazione in IRIDE S.p.A. La fusione fra IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. è stata promossa dai Soci di controllo delle medesime società - rispettivamente FSU S.r.l. e i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - con l'obiettivo di dare vita a una nuova entità in grado di sviluppare sinergie industriali e di rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale.

In data 12 maggio 2017 è stata deliberata la variazione della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno, conseguentemente, l'esercizio 2018 si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018.

In data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, divenuto efficace in data 27 luglio 2018, mediante il quale metà del patrimonio netto di FSU S.r.l. è stato assegnato a FCT Holding S.p.A (Comune di Torino), contro l'annullamento di quest'ultimo in FSU S.r.l.. Il capitale sociale di FSU S.r.l. è stato ridotto a metà, il Comune di Genova è divenuto titolare del 100% del capitale di FSU S.r.l., alla quale sono rimaste assegnate numero 212.499.617 azioni ordinarie di IREN, rappresentative del 16,33% del capitale sociale di IREN stessa.

In data 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante "Linee di indirizzo a FSU S.r.l. per un'operazione di finanziamento bancario da destinare all'acquisto di azioni Iren S.p.A. - costituzione di pegno su azioni Iren - modifica dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale società in house - autorizzazione";

Tale delibera ha esplicitato l'intenzione del Comune di Genova di procedere, attraverso la propria controllata FSU, a un'operazione di acquisto di azioni Iren S.p.A. su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non superiore a quello ceduto in data 26

novembre 2018 dal Comune di Torino, ovverosia n. 32.931.830 azioni, eventualmente arrotondato al milione di azioni superiore, laddove questo fosse necessario per la fattibilità e/o il buon esito dell'operazione di acquisto, e ciò anche al fine di garantire che la proprietà pubblica nel capitale sociale di Iren Spa non muti rispetto alla pregressa situazione.

In data 12 dicembre 2018 la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. (in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente) e con Intesa San Paolo S.p.A. (in qualità di Banca Finanziatrice) un finanziamento di importo fino ad Euro 115.000.000 (centoquindicimilioni) utilizzabile per cassa con *scadenza* 15/07/2028. Tale finanziamento è stato posto in essere esclusivamente al fine di: rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari euro 154.000.000, in essere con Intesa Sanpaolo, di cui al contratto stipulato in data 2 agosto 2016, così come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell'atto aggiuntivo in data 17 luglio 2018, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso pari a euro 61.430.408 e ai relativi interessi maturati dal 15 luglio 2018 alla data di erogazione della relativa tronche; acquistare nuove azioni ordinarie di Iren S.p.A. e coprire costi ed oneri connessi all'acquisto delle nuove azioni Iren e al closing del finanziamento, garantito da pegno su azioni Iren pari al 200% del finanziamento concesso. Per garantire alla Società di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi del Socio, già descritti in precedenza, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno integrare il finanziamento bancario di cui sopra con un finanziamento in conto soci redimibile, fruttifero, al tasso di interesse legale, pari a 20 milioni di euro.

In data 18 dicembre 2018 (con valuta 21 dicembre 2018) FSU S.r.l. ha acquistato un totale di n. 32.750.000 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale di Iren attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è stato pari a euro 2,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di euro 70,4 milioni circa. Per effetto dell'Operazione, FSU S.r.l. - che prima del perfezionamento della stessa deteneva circa il 16,33% del capitale sociale di Iren - giunge a detenere il 18,85% circa del capitale sociale di quest'ultima.

La Società ha esercitato nel corso degli anni e sino a oggi, attività di natura finanziaria, in particolare attraverso l'assunzione di partecipazioni in società e/o altri enti. Tuttavia, a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 2018, il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante modifiche dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale organismo strumentale *in house* del Comune di Genova e ha modificato l'oggetto sociale al fine di consentire alla società un ruolo maggiormente funzionale alla sua qualifica di holding di partecipazioni.

In particolare l'oggetto sociale consiste nell'attività di:

1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");
2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'*in house* providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
4. attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;
5. amministrazione e gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
6. prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la conoscenza commerciale e pubblicitaria;
7. compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;
8. valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova; tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione

reddituale e patrimoniale.

9. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

1. promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
2. attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
3. gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
4. gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
5. formazione ed addestramento di personale.

La Società, in base all'indirizzo ricevuto dal Socio Comune di Genova, sta definendo con l'istituto di credito Intesa San Paolo un'operazione di ristrutturazione del finanziamento sottoscritto in data 12 dicembre 2018 con la previsione di un nuovo finanziamento necessario all'estinzione del finanziamento in essere per capitale ed interessi e, dall'altro al reperimento della finanza aggiuntiva ai fini della restituzione del finanziamento conto soci cui alla determina dirigenziale n. 2018-185.

Il 31 dicembre 2019 è cessato il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali.

Parte delle prestazioni oggetto di tale contatto di service sono state affidate ad uno Studio esterno con contratto ex art. 2229 e ss Cod. Civ. contratto in ragione del quale è stato conferito l'incarico di consulenza contabile e fiscale.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Socio, ha elaborato il Piano Industriale e Strategico, che prevede:

- Da un lato dotare la Società di un'adeguata struttura amministrativa e contabile mediante l'assunzione di una risorsa, finalizzata all'espletamento delle seguenti attività aziendali per conto della medesima FSU S.r.l stante la cessazione a far data dal 1gennaio 2020 del contratto di Service con IREN S.p.A.:

- Gestione Servizi Finanziari;
 - Attività Fiscale (con l'appoggio di un professionista abilitato);
 - Contabilità generale e Bilancio (con l'appoggio di un professionista abilitato);
 - Attività Legale e Societaria.
- Dall'altro dotare la Società di risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova, in particolare:
- Gestione Servizi Finanziari: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire. L'attività in oggetto si sostanzierà nelle seguenti prestazioni:
 - Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
 - Gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
 - Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
 - Risk management (copertura su tassi di interesse);
 - Gestione Operazioni Straordinarie: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire e si sostanzierà nell'assistenza legale, societaria, creazione di modelli valutativi e creazione reportistica;
 - Gestione Reportistica verso il Socio Comune di Genova in base agli obblighi posti dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate:
l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire.

4) SOGGETTI COINVOLTI

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190/2012) in capo al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT), tutti i soggetti coinvolti nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione della Società.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società e i relativi compiti sono:

A) CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

- 1)** Individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- 2)** Definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC
- 3)** Adotta, su proposta del RPCT, il PTPC

Il PNA prevede, in fase di adozione del PTCP, un doppio passaggio: *“l'approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo”*.

Negli enti privati in controllo pubblico _è previsto come necessario che il RPCT *“partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione che in sede di approvazione del PTPC e delle misure di prevenzione, al fine di illustrarne adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative”*.

B) RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (RPCT)

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FSU è stata come nominata RPCT l'Avv. Laura Gilli, in qualità di Responsabile Ufficio Legale ed Affari Societari di FSU.

Il RPCT ha i seguenti compiti:

- 1)** Cura la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

- 2)** Verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet della Società nella sezione “Amministrazione trasparente”.
- 3)** Provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione;
- 4)** Elabora, d’intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
- 5)** Segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all’organo competente per l’apertura del procedimento disciplinare.
- 6)** Predisponde la relazione annuale di cui all’art. 1 c. 14 l. 190/2012 entro il 31 dicembre di ogni anno, o comunque nel rispetto di un’eventuale differente data pubblicata sul sito istituzionale di A.N.AC., in cui indica i risultati dell’attività svolta, assicurandone la pubblicazione sul sito internet della società alla sezione “Amministrazione trasparente”.
- 7)** Promuove, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati da FSU, delle procedure o dei protocolli ad essi relativi, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi.
- 8)** Procede, nell’ambito di inchieste interne, all’eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell’accertamento.
- 9)** In esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge e delle procedure, sollecita le funzioni aziendali, competenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione.
- 10)** Conduce ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l’adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o

dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate.

11) Svolge compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfondibilità e incompatibilità ex art. 15 D.lgs 39/2013.

12) È il responsabile della trasparenza e ne svolge le funzioni ex art. 43 D.lgs 33/2013.

C) ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE.

1) FSU è dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, che può coincidere con l'OdV.

2) L'OIV partecipa in particolare alla mappatura dei processi attuati dalla Società, alla valutazione del rischio per ciascun processo e al trattamento del rischio.

3) Svolge funzioni proprie in materia di trasparenza amministrativa di cui agli articoli 43 e 44 del d.lgs. 33/2013 ed al comma 4 lettera g) dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009.

4) Ai sensi dell'art. 1 c. 8 bis l. 190/2012 e art. 44 dlgs 33/2013 verifica la coerenza tra gli obiettivi di "performance" organizzativa ed individuale e:

- a) l'attuazione di quanto previsto dal presente Piano di prevenzione della corruzione;
- b) il rispetto degli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" così come indicato dal Piano triennale per la trasparenza ed integrità.

D) TUTTI I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- effettuano eventuali segnalazioni secondo le modalità previste;

E) I SOGGETTI TERZI DELLA SOCIETÀ:

- segnalano situazioni di illecito secondo le modalità previste;
- osservano il Codice Etico e i Patti d'Integrità;

F) ORGANISMO DI VIGILANZA

FSU è dotata di un Organismo di Vigilanza, in forma monocratica, costituito ex art. 6 Dlgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di Gestione ex l. 23 cit e ne cura il suo aggiornamento.

Considerata la stretta connessione tra le misure ex Dlgs 231/2001 e quelle previste ex L. 190/2012, le funzioni dell'RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV.

5) ANALISI DEL CONTESTO

5.1 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Per l'analisi del contesto esterno in cui opera FSU è stata esaminata l'ultima *"Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2016)"*, ed in particolare la Sezione dedicata alla regione Liguria ed alla Provincia di Genova.

La relazione evidenzia che, anche per il 2016, la Liguria è risultata una regione caratterizzata da una maggiore pervasività della 'ndrangheta rispetto alle altre similari organizzazioni criminali. Gli interessi di questa associazione criminale sul territorio ligure si sono progressivamente ampliati, spaziando dal traffico internazionale di stupefacenti agli appalti pubblici, all'edilizia, allo smaltimento dei rifiuti, al movimento di terra, al terziario ed all'acquisizione di beni immobili usati per reinvestire i proventi illeciti.

Gli scali marittimi liguri e principalmente quello del capoluogo, in virtù anche delle numerose linee commerciali che li collegano con i principali porti cinesi, del medio oriente e del nord Africa, rappresentano punti d'approdo strategici per i "carichi criminali" provenienti dalle rotte transoceaniche. Gli stessi sono utilizzati dalle organizzazioni criminali per i loro traffici illeciti come quello delle merci di contrabbando, dei manufatti recanti marchi di fabbrica contraffatti e degli stupefacenti. L'utilizzo, da parte della 'ndrangheta, dei porti di Genova e Vado Ligure sembra in aumento, sia per ragioni meramente logistiche (consentono una maggiore rapidità nello smistamento

dei narcotici) che, verosimilmente, per una minor incisività dei controlli rispetto ad altri approdi, come ad esempio quello di Gioia Tauro (RC).

La provincia di Genova occupa una posizione geografica strategica nel Mediterraneo e si conferma quale crocevia di significative dinamiche criminali appartenenti a contesti associativi nazionali, sia per la riscontrata presenza di strutture della 'ndrangheta (nel capoluogo e a Lavagna) che per l'esistenza di storici collegamenti con Cosa nostra e camorra.

Il porto di Genova, oltre ad essere un centro di grande e antica tradizione, è anche uno scalo di rilievo per il turismo e per il commercio. Pertanto, questa connotazione lo rende un punto strategico per il traffico internazionale degli stupefacenti, risultando uno dei luoghi preferiti dalla 'ndrangheta per l'importazione della droga nel territorio italiano.

Al fine di agevolare i propri traffici delittuosi, l'organizzazione mafiosa si avvale delle accertate presenze, negli spazi doganali, di soggetti collusi in grado di fornire supporto nelle fasi di transito e sdoganamento dei container. Il porto è funzionale anche per gli altri tipi di traffici illeciti, tra i quali, come detto, l'importazione della merce di contrabbando e dei manufatti con marchi di fabbrica contraffatti. A questi si deve aggiungere anche la circolazione dei rifiuti pericolosi.

In ordine ai traffici di droga, attraverso il porto del capoluogo, si menziona l'indagine della Guardia di Finanza denominata "Vulcano", conclusasi a luglio 2016 con l'arresto di diciotto persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico Internazionale stupefacenti. L'indagine, inoltre, ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale dedita all'importazione, da Panama, di ingenti quantitativi di cocaina, destinata al mercato italiano, che veniva fatta transitare attraverso alcuni porti nazionali, tra i quali quello di Genova, con la complicità di referenti operanti in ambito portuale.

Nell'anno 2016 la provincia di Genova si è collocata al primo posto, in ambito regionale, sia per il quantitativo di sostanze stupefacenti complessivamente intercettate (931,76 kg., di cui 3,54 di eroina, 22,66 di cocaina, 766,90 di hashish e 138,70 di marijuana) che per l'elevato numero delle persone denunciate all'Autorità Giudiziaria per violazione delle leggi in materia (in totale 693, delle quali 317 italiane e 376 straniere). Nel capoluogo e in provincia operano anche organizzazioni criminali di matrice straniera. Le attività info-investigative hanno dimostrato contatti tra le organizzazioni criminali nazionali e quelle straniere (albanese, rumena, sudamericana, cinese, magrebina e dell'area sub-

sahariana). Le indagini hanno evidenziato che la collaborazione tra queste sia per lo più inquadrabile in una sorta di mutuo soccorso finalizzato all'approvvigionamento della droga, delle armi e della manovalanza per altre attività illecite.

Il quadro criminoso predetto è confermato dalle relazioni del 1° e 11° semestre 2017 della Direzione Nazionale Antimafia.

La situazione generale rilevata nel territorio ligure, nell'anno in esame, si presenta simile a quella già descritta nella relazione dello scorso anno.

L'ambito d'azione delle cosche si rivolge verso l'infiltrazione del tessuto politico-amministrativo locale e dell'economia, senza tralasciare il traffico di stupefacenti, in particolare cocaina, favorito dalla presenza di importanti scali marittimi.

Il panorama criminale della provincia di Genova è stato caratterizzato da un caso di infiltrazione nella pubblica amministrazione, seguito da una incisiva azione di contrasto.

5.2 CONTESTATO INTERNO

FSU è interamente detenuta dal Comune di Genova, quale società in *house providing* della Civica Amministrazione.

L'oggetto sociale è descritto all'art. 13 dello Statuto, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Lo Statuto di FSU garantisce il c.d. "*controllo analogo*" da parte del Comune.

FSU svolge il complesso delle sue attività nei confronti del Comune di Genova e delle aziende partecipate.

Per quanto attiene i controlli previsti dalla Civica Amministrazione sui servizi espletati, la Civica Amministrazione ha predisposto un articolato sistema informatico per la raccolta di dati economici e finanziari sul costo e l'articolazione del personale, sugli incarichi esterni nonché di indicatori di processo e di servizio per il controllo nel corso nel tempo dell'andamento delle società partecipate (ad es. tramite una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali, cd. DUP). I dati inseriti sono scrupolosamente verificati dalle strutture di controllo appositamente istituite e per ogni scostamento sono correttamente richieste note di precisazioni da inserire anch'esse sul sistema.

Sempre la Civica Amministrazione, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposite linee guida sul personale, recepite dal *"Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova"*, ha introdotto con il *"piano del fabbisogno"* ulteriori elementi di controllo e verifica sia sull'assunzione di nuovo personale sia su passaggi di livello, sia sugli elementi del salario accessorio nonché sullo straordinario.

A completamento di quanto sopra si evidenzia che le competenze del Consiglio di Amministrazione (già compresse in considerazione del modello *in house*) non sono delegabili relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 6.4 dello Statuto.

La Società, ancora, ha sempre operato tramite il solo CdA, e si è dotata dal mese di novembre 2020, di una risorsa interna.

Nel triennio è prevista l'assunzione di ulteriori due risorse (impiegati).

Si ritiene che l'insieme delle direttive e dei controlli provenienti dal Comune di Genova e la minima dimensione organizzativa della Società contribuiscano a creare un contesto non favorevole alla corruzione.

5) **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

6.1 AREE DI RISCHIO GENERALI (All. 1 PNA)

- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (autorizzazioni e concessioni): Area di rischio non presente in FSU;
- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.): area di rischio non presente in FSU;
- CONTRATTI PUBBLICI (affidamento lavori, servizi e forniture): Area di rischio presente in FSU;
- ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE (reclutamento e progressione): Area di rischio presente in FSU;
- GESTIONE ENTRATE, SPESE e PATRIMONIO: Area di rischio presente in FSU;
- CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI: Area di rischio non presente in FSU;
- INCARICHI E NOMINE: Area di rischio presente in FSU;
- UFFICIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI: Area di rischio presente in FSU.

6.2 AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

- CONSULENZA FINANZIARIA SU OPERAZIONI STRAORDINARIE DI FINANZA DI IMPRESA ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA E GESTIONE REPORTISTICA

6.3) EVENTI RISCHIOSI PER OGNI AREA E MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

- CONTRATTI PUBBLICI

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
B)1 Affidamento di lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara	<p>1.1 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico</p> <p>1.2 Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico</p> <p>1.3 Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della/e Società per uso o a vantaggio personale o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio • RPCT • CdA

	<p>per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico</p> <p>1.4 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico</p> <p>1.5 Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico</p> <p>1.6 Nomina della commissione giudicatrice non <i>super partes</i> nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reportistica trimestrale • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione del provvedimento di nomina • Verifica del possesso dei requisiti dei componenti delle 	
--	---	--	--

	<p>1.7 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici</p> <p>1.8 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti, al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri – Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione</p> <p>1.9 Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri</p> <p>1.10 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la</p>	<p>commissioni giudicatrici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica <ul style="list-style-type: none"> • Definizione delle regole di fruizione delle informazioni • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione, in conformità alla normativa vigente in 	
--	--	--	--

	<p>partecipazione alla gara – brevità del periodo di pubblicazione del bando</p> <p>1.11 Mancato rispetto del termine minimo per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo</p> <p>1.12 Alterazione del <i>sub</i> procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta</p> <p>1.13 Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di</p>	<p>materia, delle tempistiche standard minime delle varie fasi dei procedimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in ordine ai tempi della procedura <p>• Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica <p>• Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica <p>• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione e motivazione del provvedimento di revoca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di 	
--	---	---	--

	<p>escludere soggetti predefiniti</p> <p>1.14 Previsione dei capitolati speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera</p> <p>1.15 Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali</p> <p>1.16 Attestazione non veritiera di corrispondenza dell'attività svolta con quanto previsto dalle prestazioni del contratto e del capitolato specifico</p> <p>2.1) Violazione del criterio di rotazione al</p>	<p>procedure ad evidenza pubblica e di provvedimenti in autotutela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione specifica in materia • Controllo a campione <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controllo a campione sull'esecuzione del contratto <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controllo a campione sull'esecuzione del contratto 	
--	--	--	--

	<p>fine di favorire sempre i medesimi operatori economici</p> <p>2.2) Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazione analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p> <p>2.3) divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate</p> <p>2.4) Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione 	
--	---	--	--



<p>B)2 Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando</p>	<p>2.5) previsione nei contratti e nei capitolati speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera</p> <p>2.6) definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un operatore economico in violazione della normativa vigente in materia</p> <p>2.7) violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti, al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reportistica trimestrale• Formazione specifica in materia• Formazione specifica• Controlli e campione• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione• Reportistica trimestrale• Formazione specifica• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione• Codificazione delle procedure e definizione delle regole	
--	--	---	--

B)3 Subappalto - varianti in corso di esecuzione del contratto - Redazione del cronoprogramma - Risoluzione Controversie con affidatario - Esecuzione	<p>2.8) Determinazione tempi minimi tali da condizionare la partecipazione alla gara</p> <p>2.9) Ignorare eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p> <p>3.1) Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p>3.2) Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi</p>	<p>di fruizione delle informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione specifica in materia • Individuazione in conformità alla normativa vigente • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controllo a campione • Formazione specifica in materia <p>• Adozione procedura interna autorizzazione subappalti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione specifica in materia 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Implementazioni controlli sulla sussistenza dei presupposti per le procedure di variante e per l'utilizzo dei ribassi d'asta 	
	<p>3.3) utilizzo degli sconti di gara e delle varianti per far recuperare il ribasso o comunque far conseguire extra guadagni all'affidatario</p> <p>3.4) Mancata o insufficiente verifica di collaudo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Implementazioni controlli sulla sussistenza dei presupposti per le procedure di variante e per l'utilizzo dei ribassi d'asta • Formazione specifica in materia 	
	<p>3.5) Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione degli atti di variante • Implementazioni controlli sulla sussistenza dei presupposti per le procedure di collaudo 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione 	

	<p>3.6) Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli a campione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia 	
--	--	--	--

• ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE

AREA DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO DESCRIZIONE EVENTO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE PER ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE

D)1 Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinati candidati - Improprio ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato - Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica coerenza dei requisiti per il reclutamento con la posizione da ricoprire • Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica semestrale su assunzioni a tempo determinato • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione dei provvedimenti di nomina • Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione in merito al possesso dei requisiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Assunzioni Formazione e Sviluppo Personale • RPCT • CdA
D)2 Selezione dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità	<ul style="list-style-type: none"> - Precostituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati - Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati 	

D)3 Progressione di carriera	avvantaggiare determinati candidati <ul style="list-style-type: none"> - Precostituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati 	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione 	

- **GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

AREA DI RISCHIO 1) PNA 2015 GESTIONE E PATRIMONIO

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
1)1 Emissione mandati pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento • Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva • Diffusione notizie riservate 	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia • Obblighi di sottoscrizione di 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio /contabilità • CdiA • RPCT

Gestione partecipazione in IREN		confidentiality agreement da parte dei soggetti coinvolti	
--	--	---	--

- **INCARICHI E NOMINE**

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Affidamento incarichi professionali	<p>e - Costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti</p> <p>e - Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio competente • RPCT • CdA

- **CONSULENZA FINANZIARIA E GESTIONE REPORTISTICA**

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Consulenza finanziaria e Reportistica	<p>e - Consulenza o reportistica deviata a favore di operatori finanziari/economici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione specifica • Monitoraggio trimestrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Consulenza • RPCT • CdA

6.4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto dell'analisi del contesto interno di FSU, sopra riportata, del medio livello di interesse esterno delle attività di FSU (comunque rivolte ad altre società del gruppo Comune e non al pubblico), del grado minimo di discrezionalità del decisario interno alla Società, dell'assenza di eventi corruttivi in passato e/o di segnalazioni di alcun genere, si ritiene che il rischio per ciascuna area sia basso.

6) MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

7.1 CONFLITTO DI INTERESSI

È richiesto a ciascun soggetto che opera per la Società (dipendente o incaricato di servizi di collaborazione o consulenze) di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interessi esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte.

Le situazioni rilevanti ai fini della sussistenza del conflitto di interessi sono quelle indicate all'art. 51 c.p.c.

La dichiarazione del soggetto deve essere redatta per iscritto e inviata al RPCT (o al superiore gerarchico) che dovrà, con provvedimento espresso, sollevare il dipendente dall' attività eventualmente ritenuta in conflitto di interessi o non conferire l'incarico di collaborazione e consulenza.

L'RPCT, in particolare, indicherà il soggetto che dovrà occuparsi della pratica in sostituzione di quello in conflitto di interessi o avoherà a sé la pratica.

Anche in attuazione dell'art. 6bis l. 241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, l. 190/2012, la nomina dei RUP, dei componenti delle commissioni di gara, del Direttore Lavori (DL) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è condizionata alla loro espressa attestazione di assenza di conflitto di interessi.

FSU si atterrà all'osservanza dell'art. 42 Dlgs 50/2016.

Verrà predisposto un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche.

Se l'incarico ha durata pluriennale, con cadenza annuale, dovrà essere adoperata la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse.

FSU ha la possibilità di acquisire informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi /attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all'interessato.

FSU può procedere alla audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche.

7.2 INCONFERIBILITA' e INCOMPATIBILITA'

- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi di dirigenza**

Gli incarichi di amministratore sono quelli definiti dall'art. 1 c. II lett. l) Dlgs 39/2013 e cioè "*gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato*".

L'art. 3 c. 1 lett. d) Dlgs 39/2013 prevede l'inconferibilità, a pena di nullità dell'atto di conferimento, degli incarichi di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la P.A.

Poiché la nomina degli amministratori di FSU è proposta e/o effettuata dal Comune di Genova, le verifiche sulla inconferibilità ed incompatibilità iniziale degli incarichi sono svolte dal medesimo Comune di Genova.

Quanto ai dirigenti, l'art. 3 c. 1 lett. c) Dlgs 39/2013 prevede identica causa di inconferibilità prevista per gli amministratori, tuttavia non è prevista per FSU l'assunzione dei dirigenti.

In ogni caso, il RPCT, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interno, deve svolgere una funzione di vigilanza periodica.

Il procedimento di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità ed inconferibilità è descritto nella determinazione ANAC n° 833/2016.

Come richiesto dal PNA, ad integrazione di quanto evidenziato in tali linee guida, si stabilisce la seguente procedura:

- acquisizione preventiva della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- successiva verifica entro 20 giorni;
- conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica e contestuale pubblicazione dell'atto di conferimento ex art. 14 Dlgs 33/2013 e della dichiarazione di insussistenza.

- **Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

Le situazioni di incompatibilità sono quelle indicate dall'art. 9 II c. Dlgs 39/2013 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati nonché gli stessi incarichi e le attività professionali), dall'art. 12 II e III c. Dlgs 39 cit (incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle PA statali, regionali e locali), dall'art. 12 Dlgs 39 cit (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle PA statali, regionali e locali), dall'art. 13 Dlgs 39 cit (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali), dall'art. 14 Dlgs 39 cit (incompatibilità tra incarichi di direzione nelle ASL e cariche di componenti degli organi di indirizzo pubblico nelle PA statali, regionali e locali) e dall'art. 11 c. 8 Dlgs 175/2016 (incompatibilità tra incarichi di amministratore di società pubblica e dipendenti di PA controllanti).

Il Dlgs 39/2013, alla lettera h, comma 2 dell'articolo 1, definisce testualmente l'incompatibilità come *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"*. In ogni caso il RPCT, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interno, deve svolgere una funzione di controllo periodico circa l'insussistenza, anche sopravvenuta, di situazioni di incompatibilità.

Il procedimento di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità ed inconferibilità è descritto nella determinazione ANAC n° 833/2016 integrata secondo le indicazioni del punto precedente in tema di inconferibilità.

- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.** L'art. 53 comma 16 ter del d.lgs 165 del 2001 recita *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Al fine di garantire le prescrizioni della norma, si dispone che:

- in caso si attivassero procedure di selezione del personale a tempo indeterminato o determinato o provvedere per l'affidamento di incarichi professionali nelle stesse dovrà essere inserita espressamente la condizione ostaiva sopra richiamata;
- i soggetti interessati, in fase di presentazione delle candidature dovranno presentare le dichiarazioni di insussistenza di tale clausola ostaiva;

- il RPCT, sentite le funzioni interne che hanno contatti istituzionali rientranti nella fattispecie richiamata dall'articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. del 2001, provvederà a verificare la situazione del candidato prescelto prima dell'effettiva assunzione o assegnazione dell'incarico.

I contratti conclusi in violazione del c.d. divieto di *pantoufage* sono nulli e comportano che il soggetto privato che li ha stipulati non può stipulare contratti con la PA.

7.3) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

FSU ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il proprio personale (dipendenti, RPCT ed Organi di controllo) con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e richiamare la massima attenzione sulle situazioni concrete di rischio.

FSU darà massima informazione delle fasi di predisposizione del Piano e dei contenuti del PTPC tramite la pubblicazione con Ordine di servizio del Piano. Massima informazione sarà, altresì, data ai principi di comportamento a cui si deve attenere tutto il personale, con massima diffusione del Codice Etico.

7.4) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

La figura del dipendente che segnala gli illeciti, altrimenti denominato "*whistleblower*", è una previsione del comma 51 della legge 190/2012 che ha inserito il nuovo articolo 54-bis al d.lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

L'A.N.AC., con la propria determinazione 6/2015, ha inteso estendere espressamente tale disciplina anche agli *“enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici”*.

Qui di seguito si evidenziano alcuni elementi richiamati dall'A.N.AC. su tale materia:

- il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante fin dal momento della ricezione ed in ogni fase successiva;
- le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela non comprendono solo l'intera gamma dei delitti rientranti al Titolo II, Capo I del codice penale *“(ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro”*;
- A.N.AC. prende in considerazione anche le segnalazioni anonime *“ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati”*.
- sebbene la norma preveda che, nel caso in cui il segnalante non presenti denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC., *“riferisca al proprio superiore gerarchico”*, l'A.N.AC. ritiene che la segnalazione venga inoltrata al RPCT.

Si legge nella determinazione 6/2015: *“il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a*

conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti ... omissis ... ritiene altamente auspicabile che le amministrazioni e gli enti prevedano che le segnalazioni vengano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione". In tal senso, A.N.AC. ribadisce, nella propria determinazione 6/2015, come *"Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, è opportuno che le amministrazioni introducano nei Codici di comportamento, ... omissis ..., forme di responsabilità specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e che fanno parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato"*;

Inoltre, l'A.N.AC., ha evidenziato l'opportunità che nei Piani di prevenzione della corruzione siano introdotte, per i soggetti terzi che entrano in relazione con le Società misure di tutela analoghe a quelle previste per i propri dipendenti e ciò in previsione del fatto che tali soggetti "esterni" intendano segnalare illeciti di cui sono venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività.

Dopo l'approvazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, sulla base di quanto sopra ed in considerazione che:

- 1) il Comune di Genova ha adottato una propria procedura per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti;
- 2) che la nostra società opera come *"società in house"* del Comune di Genova;

si ritiene opportuno adottare, su questo specifico argomento, una procedura similare con gli opportuni adattamenti in relazione alle differenti realtà dimensionali ed organizzative.

Tale procedura, redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione terrà conto di quanto evidenziato da A.N.AC. a proposito dei "soggetti esterni" e, previa verifica dell'Organismo di Vigilanza in carica, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Al termine del processo di adozione della procedura e della relativa implementazione del supporto informatico, anche se ciò fosse in modo parziale, ne sarà data opportuna evidenza sia

al personale interno sia ai soggetti terzi che entreranno in contatto con la società oltre che idonea pubblicazione sul sito istituzionale della società.

7.5 ROTAZIONE E MISURE ALTERNATIVE

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la L. n. 190 del 2012 attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione.

Alla rotazione cd “*ordinaria*” è dedicato un approfondimento specifico nell’All. 2 al PNA.

Secondo l’ANAC è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alle gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, pertanto, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze (cd. “*segregazione delle funzioni*”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Possono inoltre essere previste in luogo della rotazione misure operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività tra operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività.

7.6) RELAZIONE CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Ai sensi dell’art. 1 c. 8 bis l. 190/2012 “*l’Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli*

obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza".

Tenuto anche conto di quanto ribadito all'art. 44 D.lgs 33/2013 si ritiene che, nel "sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente" adottato da FSU debbano essere introdotti concreti e misurabili obiettivi collegati al Piano di prevenzione della corruzione ed al Piano per la trasparenza ed integrità.

Sarà compito dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nella sua funzione di controllo interno e di garanzia,

- verificare la conformità e l'appropriatezza dei contenuti "sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente" alle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione ed al Piano per la trasparenza ed integrità;
- monitorare il sistema in modo da segnalare tempestivamente eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di applicazione e attuazione promuovendo eventuali azioni correttive;
- validare la relazione sulla performance.

7.7) TRASPARENZA

- **Obblighi di pubblicazione**

FSU pubblica, secondo gli adeguamenti indicati nell'allegato 1) alla Deliberazione ANAC 1134/2017 (v. allegato in calce) in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti, e le informazioni relativi alla sua organizzazione e attività esercitare.

Il Dlgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad

assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano: i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse i quelle per il personale; iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

II d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis «Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate» con la previsione che le società controllate sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi

professionali, inclusi quelli arbitrali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta.

Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazioni, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n.33/2013, costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale.
- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

• **Applicazione dell'art. 14 Dlgs 33/2013**

Le disposizioni contenute nell'art. 14 Dlgs 33/2013 circa il conferimento di incarichi politici del si ritiene non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni della società. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14 , co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al co. 1, lettere da a) ad f). La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività della società, della quale definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza

dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Nella società l'organo di indirizzo è individuato nel consiglio di amministrazione.

• **Accesso generalizzato**

In base all'art. 2, co. 1, del dlgs. 33/2013, come modificato dal dlgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano *"la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti"*. Come si evince da tale disposizione, quindi, le società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione *on line* all'interno del proprio sito, sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte.

L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati.

Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del dlgs. n. 33 del 2013. A tal fine FSU applica le Linee guida di cui alla delibera n. 1309 del 2016, valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata.

Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli *"interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali"*.

• **Ruoli e responsabilità in materia di trasparenza**

Il Responsabile per la trasparenza:

- Svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente;
- Assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;

- Controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il Responsabile per la trasparenza adotta altresì misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che *"ad evento"*) attraverso dei controlli interni e del test a campione.

Il Responsabile per la trasparenza coincide in FSU con il Responsabile per la prevenzione della corruzione come ammesso dalla normativa vigente e come suggerito dal PNA. L'art. 10 del dlgs. 33/2013 come riformato dal dlgs. 97/2016, prevede inoltre l'indicazione, in un'apposita sezione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto dlgs. 33/2013.

8.9 PATTI DI INTEGRITÀ

L'art. 1 comma 17 l. 190/2012 recita: *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'ANAC con delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto.

Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.

Accanto alle dichiarazioni di natura comportamentale, tese a rafforzare gli impegni alla legalità e alla trasparenza, le pattuizioni contenute nei documenti in questione consentono alle stazioni appaltanti di avvalersi di un regime sanzionatorio che spazia

dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC) e infine alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite. A queste misure vanno aggiunte anche quelle interdittive connesse alla cancellazione dagli Albi degli operatori economici qualificati, laddove utilizzati, e al divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo predeterminato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono saranno predisposti i Patti di integrità che verranno inseriti negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito che la Società predisporrà nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

7) MONITORAGGIO E RIESAME

Il RPCT (eventualmente coordinato dai referenti delle varie strutture organizzative chiamate ad adottare le misure del piano) attua annualmente il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio e sulla idoneità delle misure stesse.

Il monitoraggio si attua tramite richieste di report, documenti, informazioni e/o qualsiasi *"prova"* dell'effettiva azione svolta e tramite incontri tra RPCT e responsabili dell'attuazione delle misure.

Delle risultanze del monitoraggio si dà conto nella Relazione annuale del RPCT. Tali risultanze costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avverrà con frequenza annuale da parte del RPCT che coinvolgerà l'OIV c/o le strutture di Vigilanza e audit interno.

Per favorire l'azione di monitoraggio e riesame del PTPCT deve essere garantita costante comunicazione e coordinamento tra RPCT e responsabili dei vari processi e tra RPCT e C di A, OIV e O di V.

8) ALLEGATO 1

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE
RPCT**

9) ALLEGATO 2

TABELLA CIRCA OBBLIGHI PUBBLICAZIONE